

CITTA' DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 02 DEL 14 GEN. 2016

OGGETTO: Approvazione "Regolamento Comunale per l'istituzione della figura e delle funzioni di Ausiliario Ambientale".

L'anno duemilasedici, il giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO
 alle ore 12.00 nella sede municipale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Erminia OCELLO, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.06.2015 che ha contestualmente disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale – assistita dal *Segretario Generale dott. Marco RAPONI* – procede, con i poteri del Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, sulla cui proposta è stato espresso il parere tecnico allegato al presente atto.

PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

F.to
IL DIRIGENTE
(arch. Bonaventura PIANESE)

PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

NON PREVISTO

COMUNE D'EUROPA, gemellato con Bad Homburg, Cabourg, Coira, Mayrhofen,
 Mondorf les Bains, Jūrmala, Exeter, Pécs, Serghiev Posad

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art.198 del D.Lgs n.152/2006 (Testo Unico Ambiente), che demanda alla potestà regolamentare dei Comuni la gestione dei rifiuti solidi urbani e, con essa, la possibilità di imporre divieti ed obblighi e, al contempo, determinare sanzioni in caso di loro inosservanza;

Visto il vigente "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani" approvato con deliberazione consiliare n.14-II del 28.02.2014, nel quale si individuano tali divieti ed obblighi, e si determinano, per ciascuno di essi, le relative sanzioni nei loro minimi e massimi edittali;

Vista la deliberazione giuntales n.87 del 08.04.2014, per effetto della quale, in applicazione dell'art.16 della L. n.689/1981, vengano stabilite delle diverse misure ridotte per ciascuna della sanzioni previste in Regolamento;

Preso Atto del frequente comportamento, di parte della cittadinanza, poco rispettoso dell'igiene e del decoro urbano, in quanto troppo superficiale nell'osservanza delle previste regole di esatto conferimento dei rifiuti;

Ritenuto all'uopo necessario creare deterrenza agli illeciti ambientali, attuando un severo controllo sul territorio comunale, finalizzato, in primis, alla sensibilizzazione dell'utenza al rispetto delle regole di conferimento, ed in secondo luogo, all'applicazione delle sanzioni previste in caso di accertata violazione delle norme contenute nel suddetto Regolamento comunale;

Preso atto dell'attuale esiguo numero di agenti appartenenti al Corpo di Polizia Locale, tale da non permettere un capillare controllo ambientale;

Ritenuto quindi necessario individuare altri soggetti che, in ausilio alla Polizia Locale, possano essere adibiti a detto controllo;

Visto l'art.13 della L. n.689/1981 che, nell'individuare i soggetti legittimati all'accertamento degli illeciti amministrativi, affianca agli ufficiali ed agli agenti di Polizia Giudiziaria (comma 4), anche altri organi (comma 1), che, in forza di quanto altresì previsto dall'art.17 della medesima legge, e di quanto condiviso dalla più recente dottrina, possono ben identificarsi nei dipendenti comunali, negli appartenenti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 L. n.349/1986, o nei dipendenti della ditta incaricata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa verifica del possesso di determinati requisiti soggettivi, e previo superamento di un corso di formazione professionale;

Ritenuto quindi necessario approvare l'allegato "*Regolamento comunale per l'istituzione della figura e delle funzioni di Ausiliario Ambientale*"

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n.267/2000 (T.U.EE.LL.);


Vista la L. n.689/1981;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del Dipartimento Urbanistica, Edilizia, LL.PP. ed Ambiente

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto, il "*Regolamento comunale per l'istituzione delle funzioni di Ausiliario Ambientale*", allegato al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale
2. **DI DEMANDARE** al Dirigente del Dipartimento Urbanistica, Edilizia, LL.PP. e Ambiente, la predisposizione di atto gestionale ad impegno delle somme tutte necessarie all'espletamento delle funzioni di Ausiliario Ambientale (acquisto delle divise/pettorine, dei tesserini e dei bollettari, rimborsi spese, coperture assicurative)
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Ambiente, al Comandante della Polizia Locale ed al Responsabile del Settore Contenzioso, il compito di organizzare e tenere il corso di formazione professionale prodromico alla nomina degli Ausiliari Ambientali
4. **DI DICHIARARE**, per l'urgenza, la presente deliberazione *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art.134 co.4 D.Lgs n.267/2000, dando atto che essa verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Terracina per 15 giorni consecutivi.

OoOoo



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

OGGETTO: Approvazione "Regolamento Comunale per l'istituzione della figura e delle funzioni di Ausiliario Ambientale"

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sull'allegata proposta di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.


Terracina, li 4. 12. 2015

Il Dirigente del Dip.to Urbanistica, Edilizia, LL.PP. e Ambiente

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI,
AMBIENTE, VIABILITÀ E PROTEZIONE CIVILE
Arch. Bonaventura PIANESE

PARERE CONTABILE

Non necessario, trattandosi di deliberazione approvativa di un Regolamento Comunale.



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'istituzione della figura e delle funzioni di Ausiliario Ambientale

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 in data

14 GEN. 2016



ART.1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente Regolamento, il Comune di Terracina disciplina, a norma dell'art.198 del D.Lgs n.152/2006 (Testo Unico Ambiente), e del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani" adottato con deliberazione consiliare n.14-II del 28.02.2014, l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative in materia di vigilanza ambientale.
2. Ferma restando la competenza degli agenti di Polizia Giudiziaria, allo scopo di realizzare un più efficace apparato di monitoraggio e controllo del territorio comunale, specificamente nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti e della pulizia del suolo pubblico, è istituita la figura dell'Ausiliario Ambientale ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 198 del D.Lgs n.152/2006, 7-bis del D.Lgs n.267/2000, 13 comma 1 e 17 comma 1 della L. n.689/1981, e 6.01 comma 1 del succitato "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani".

ART.2 – INDIVIDUAZIONE E FUNZIONI DELL'AUSILIARIO AMBIENTALE

1. Possono assumere la qualifica di Ausiliari Ambientali:
 - a) i dipendenti (anche a tempo determinato) del Comune di Terracina;
 - b) gli appartenenti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 L. n.349/1986;
 - c) i dipendenti della ditta incaricata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per conto del Comune di Terracina.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lettera b), il Comune ed i volontari sottoscriveranno un calendario nel quale saranno indicati i giorni e gli orari di servizio di ciascun volontario. A questi verrà riconosciuto esclusivamente un rimborso spese strettamente collegato all'espletamento delle loro funzioni di ausiliari ambientali.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lettera c), la ditta e l'amministrazione comunale, adottano una convenzione nella quale pattuire e disciplinare quanto segue:
 - a) numero e generalità dei dipendenti della prima da mettere a disposizione della seconda;
 - b) orario di servizio da assegnare a ciascun dipendente interessato;
 - c) modalità di rendicontazione giornaliera o settimanale del servizio espletato;
 - d) rispettivi obblighi.

Il personale della ditta conserva il rapporto di lavoro e di subordinazione esclusivamente con la propria azienda, sebbene sia tenuto ad osservare, limitatamente all'espletamento delle funzioni di cui al presente Regolamento, le direttive impartite dal Comandante della P.L.



4. Le funzioni dell'Ausiliario Ambientale possono riassumersi nelle seguenti:
 - a) funzioni di sensibilizzazione e prevenzione;
 - b) funzioni di controllo finalizzate all'accertamento delle violazioni delle norme di cui al Regolamento Consiliare n.14-II/2014 (ed a sue eventuali modifiche e/o integrazioni): in tal senso possono, ai sensi dell'art.13 comma 1 della L. n.689/1981, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, eseguire rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, e compiere ogni altra operazione tecnica necessaria ad un corretto accertamento dell'illecito;
 - c) funzioni di verbalizzazione: l'Ausiliario provvederà alla redazione ed alla sottoscrizione di apposito verbale di ispezione nel quale riportare le indicazioni di cui all'art.5 comma 3 del presente Regolamento. Al verbale dovranno essere allegati gli eventuali rilievi fotografici. Verbale e rilievi dovranno essere consegnati, entro le 24 ore successive, al Servizio di Polizia Amministrativa del Comando di Polizia Locale dell'ente, per l'emissione della correlata sanzione pecuniaria.
5. L'Ausiliario Ambientale, nell'esercizio delle sue funzioni di accertamento delle violazioni regolamentari in materia ambientale, riveste la qualità di pubblico ufficiale, e gli atti da lui compiuti godono di fede privilegiata ai sensi dell'art.2700 c.c.

ART.3 – REQUISITI E NOMINA

1. Per il conferimento delle funzioni previste dal presente Regolamento è necessario trovarsi in possesso dei seguenti requisiti personali, contestuali al possesso delle condizioni di cui all'art.2 comma 1:
 - a) essere cittadini U.E.;
 - b) aver raggiunto la maggiore età;
 - c) essere in possesso della licenza di scuola dell'obbligo;
 - d) aver conseguito la patente di guida della categoria "B" o superiore;
 - e) godere dei diritti civili e politici;
 - f) non aver subito condanne a pena detentiva e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria;
 - g) non avere pendenze penali in corso;
 - h) trovarsi in buone condizioni di salute (alla domanda di partecipazione al corso, dovrà essere all'uopo allegato un certificato di sana e robusta costituzione).
2. Il personale destinato a svolgere le funzioni di cui all'art.2 del presente Regolamento è tenuto a conseguire apposita idoneità a seguito dell'obbligatoria frequenza e del superamento di un corso di preparazione e qualificazione finalizzato a fornire adeguate conoscenze delle norme regolamentari in materia di raccolta rifiuti e delle norme cui alla L. n.689/1981. Il corso sarà organizzato dal Comune di Terracina, avrà una durata di quindici ore complessive e si comporrà di n.3 moduli formativi:
 - a) n.1 modulo teorico (della durata di n.5 ore) organizzato dal Responsabile del Settore in cui è incardinato il servizio di igiene ambientale, e finalizzato, in



- particolare, all'acquisizione di competenze circa i comportamenti che il "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani" classifica quali illeciti amministrativi;
- b) n.1 modulo teorico (della durata di n.5 ore) organizzato dal Comandante della Polizia Locale e dal Responsabile del Settore Contenzioso, e finalizzato all'acquisizione di competenze circa le modalità di accertamento e di redazione di un verbale di ispezione;
 - c) n.1 modulo pratico (della durata di n.5 ore), organizzato dalla Polizia Locale, e finalizzato all'applicazione pratica delle competenze acquisite nel corso dei due succitati moduli.

L'organizzazione, il numero massimo di partecipanti, lo schema della domanda di partecipazione, il calendario e quant'altro correlato al corso, verrà delineato con successivo atto. Periodicamente verrà effettuata una sezione di aggiornamento.

- 3. I soggetti di cui all'art.2 comma 1, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, e che abbiano conseguito l'idoneità a seguito della frequenza e del superamento del corso di cui al comma 2 del presente articolo, sono nominati, con decreto del Sindaco, Ausiliari Ambientali, e ad essi vengono conferite le funzioni di cui all'art.2 comma 4 del presente Regolamento.
- 4. Il Sindaco può disporre la revoca motivata delle funzioni, qualora ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:
 - a) violazione dei doveri di servizio;
 - b) perdita di uno dei requisiti personali di cui al comma 1 del presente articolo;
 - c) risoluzione del rapporto di lavoro con il Comune di Terracina, o con la ditta incaricata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - d) mancata partecipazione alle sezioni di aggiornamento di cui all'art.3 comma 2;
 - e) richiesta scritta della ditta di cui l'Ausiliario Ambientale sia dipendente.

ART.4 – DOVERI DI SERVIZIO

- 1. L'Ausiliario Ambientale adempie alle funzioni di cui all'art.2 comma 4 con la massima cura, diligenza e costante presenza attiva sul territorio.
- 2. Nei confronti della cittadinanza, l'Ausiliario Ambientale deve mantenere un costante atteggiamento di collaborazione e di favorevole disponibilità, fornendo ad essa ogni utile informazione in merito al rispetto delle norme regolamentari.
- 3. L'Ausiliario Ambientale è tenuto ad osservare le direttive impartite dal Comandante della Polizia Locale circa gli orari e i luoghi di servizio, e le modalità di accertamento e verbalizzazione dell'illecito.
- 4. L'Ausiliario Ambientale, entro le 24 ore successive all'accertamento, dovrà trasmettere al Comando di Polizia Locale - Servizio di Polizia Amministrativa - tutti i verbali di ispezione e tutti gli altri atti redatti in relazione all'attività svolta nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Regolamento. Spetterà alla Polizia Locale la cura dei procedimenti sanzionatori e di notifica dei verbali (ove non fosse stata possibile la



- contestazione immediata), di incasso delle sanzioni pecuniarie con essi comminate, e di archiviazione dei procedimenti;
5. L'Ausiliario Ambientale dovrà osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza, ed in particolare ai dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.
 6. L'Ausiliario Ambientale dovrà espletare il proprio servizio indossando sempre la divisa o la pettorina ricevuta in dotazione, indicativa della dicitura "Ausiliario Ambientale del Comune di Terracina", e con applicato il tesserino di identificazione personale sul quale dovrà essere apposta fototessera, e dovranno essere indicate le proprie generalità, il logo del Comune di Terracina, il nome della ditta incaricata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (per i soli dipendenti di quest'ultima), il nome dell'associazione ambientale di volontariato (per i soli appartenenti a queste) e gli estremi del decreto sindacale di nomina.
 7. Ai fini della verbalizzazione, l'Ausiliario Ambientale dovrà utilizzare i bollettari che saranno messi a disposizione dal Comune di Terracina.
 8. La divisa/pettorina, i tesserini ed i bollettari sono ad esclusivo carico del Comune, e dovranno essere riconsegnati al Comando di Polizia Locale dell'ente alla cessazione dell'incarico.
 9. Il Comune stipulerà idonee coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività di volontariato ambientale.

ART.5 – VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

1. Il sistema sanzionatorio segue la disciplina di cui alla L. n.689/1981.
2. La violazione accertata comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14-II del 28.02.2014, e di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 08.04.2014.
3. A seguito di accertamento della violazione di una norma regolamentare in materia ambientale, l'Ausiliario Ambientale provvederà alla verbalizzazione della stessa redigendo il bollettario di cui all'art.4 comma 7 del presente Regolamento, il quale dovrà indicare:
 - a) le generalità del trasgressore (e dell'eventuale obbligato in solido);
 - b) il fatto accertato;
 - c) le operazioni tecniche espletate;
 - d) la norma regolamentare violata;
 - e) eventuali dichiarazioni del trasgressore;



- f) la relativa sanzione (indicata nella sua misura minima e massima), la cui applicazione resta di esclusiva competenza del Servizio di Polizia Amministrativa del Comando di P.L.;
- g) la facoltà di presentare scritti difensivi al Sindaco del Comune di Terracina ai sensi dell'art.18 della L. n.689/1981;
- h) le sottoscrizioni dell'Ausiliario Ambientale che ha eseguito l'ispezione, e dell'agente di Polizia Locale che proceduto all'applicazione della relativa sanzione amministrativa.

In caso di contestazione immediata, il bollettario dovrà essere sottoscritto anche dal trasgressore: qualora quest'ultimo opponesse rifiuto alla sottoscrizione, di ciò dovrà esserne data evidenza nel bollettario medesimo.

Eventuali rilievi fotografici dovranno essere allegati al verbale, e dello stesso dovranno costituirne parte integrante e sostanziale.

- 4. Il bollettario redatto dall'Ausiliario Ambientale e dall'agente di Polizia Locale non è atto autonomamente impugnabile: avverso di esso potranno essere presentati scritti difensivi al Sindaco del Comune di Terracina ai sensi dell'art.18 della L. n.689/1981, con facoltà di richiedere l'audizione personale.
- 5. Qualora il trasgressore non provveda al pagamento della sanzione in misura ridotta nei termini di legge, il Comune di Terracina, valutato il bollettario, gli eventuali scritti difensivi, e le eventuali controdeduzione del verbalizzante, emetterà l'ordinanza (di archiviazione e/o ingiunzione) di cui al medesimo art.18 della L. n.689/1981. In caso di provvedimento ordinatorio ingiuntivo, la sanzione dovrà essere determinata in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale previsti in Regolamento, seguendo i criteri di cui all'art.11 della L. n.689/1981. Avverso l'ordinanza ingiuntiva di pagamento il trasgressore potrà promuovere opposizione ai sensi dell'art.6 del D.Lgs n.150/2011 entro il termine di 30 giorni dalla notifica della stessa.
- 6. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni consequenziali ad illeciti amministrativi di natura ambientale, dovranno essere destinati ad attività connesse alla difesa dell'ambiente, del suolo e del decoro urbano, nonché all'acquisto di materiali di arredo ambientale.

ART.6 – ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di eseguibilità della delibera di Consiglio Comunale approvativa dello stesso.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Erminia OCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mauro RAPONI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del Delegato alla Pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 18 GEN. 2016 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 18 GEN. 2016

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Valentini / Mauro)

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

- perché trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ((art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità ((art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI